

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 1175/AV5 DEL 17/10/2013**

**Oggetto: TAR Marche: ricorso di C. D. + 36 contro Gestione Liquidatoria USL n. 24 per esecuzione della sentenza n. 1331/03. Liquidazione Competenze dell'Avv. G. Ranci.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

*ove necessario*

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;

**- D E T E R M I N A -**

1. di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci la somma di € 1.420,10 comprensive di CAP ed IVA 22% a saldo delle competenze professionali, subordinando il pagamento al ricevimento da parte della Regione Marche del relativo finanziamento;
2. di imputare detta somma al C.P. 0103070601 "crediti verso Gestione Liquidatoria" trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
3. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione ASUR al fine di consentire la rendicontazione e aggiornamento delle partite debitorie e creditorie ancora aperte afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL.;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche, all'U.O. Attività Economiche e Finanziarie;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 5  
(Dott. Giovanni Stroppa)

ALBO PRETORIO

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati in formato solo cartaceo che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C SEGRTERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 9/11/2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore stesso e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5, disposizioni che nelle more della riorganizzazione dell’Area ATL - si ritiene di dover osservare nell’ordinaria attività decisionale di competenza dirigenziale.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

Premesso che:

La Sig.ra C.D. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003) e altri 36 dipendenti nel giugno del 1998 hanno proposto ricorso al TAR Marche (n. 676/1998 RG) contro la ASL 13 e la Gestione Liquidatoria della USL 24 al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di rischio radiologico previsto dall’art. 1, comma 2 della L. 460/1988 pari a lire 200.000 e a fruire di n. 15 gg di congedo aggiuntivo ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 130/68, riferiti agli anni dal 1988 al 1994.

Che la sola ASL 13 si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avv. Italo de Luca e, dopo la cessazione dal servizio di questi, a mezzo dell’Avv. Giovanni Ranci del Foro di Ancona.

Che il TAR Marche con sentenza n. 1331/2003, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, ha disposto nel modo seguente:

- ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria USL 13, che è stata estromessa dal giudizio;
- ha accolto il gravame proposto dai ricorrenti nei confronti della Gestione Stralcio della ex USL 24 e, per l’effetto, ha dichiarato il diritto dei medesimi a percepire l’indennità di rischio radiologico nella misura di L. 200.000 mensili e alla monetizzazione del congedo ordinario sostitutivo per i periodi richiesti da ciascuna ricorrente;
- ha condannato la Gestione Stralcio della USL 24 a pagare la somma corrispondente, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- ha compensato tra le parti le spese legali.

Con delibera n. 1306 del 09/12/2003 il Commissario liquidatore della USL 24 ha conferito mandato all'Avv. Giovanni Ranci di proporre appello avverso la sentenza del TAR Marche in considerazione del fatto che i crediti dei ricorrenti erano prescritti già alla data di notifica del ricorso.

In esecuzione del mandato ricevuto, nel gennaio del 2004, l'Avv. Giovanni Ranci ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1331/2003 del TAR Marche.

Nelle more del giudizio di appello, nell'aprile del 2004, è stato notificato il ricorso promosso al TAR dai dipendenti interessati, finalizzato ad ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1331/2003.

Il nuovo giudizio dinanzi al TAR è stato cancellato dal ruolo al seguito dell'ordinanza del 16/06/2004, con il quale il Consiglio di Stato, dietro istanza formulata dalla Gestione Liquidatoria USL 24 a mezzo dell'Avv. Ranci, ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR n. 1331/2003.

Successivamente in data 5 dicembre 2008 si è tenuta l'udienza di discussione nel merito dell'appello promosso dalla Gestione Liquidatoria USL 24, all'esito della quale il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4116 del 19/06/2009, ha accolto il gravame proposto dall'ente, compensando le spese di lite.

Con decreto n. 2611 del 21/06/2010 il TAR Marche, ai sensi dell'art. 26 della L. 06/12/1974 n. 1034, come modificato dall'art.9 della L. 21/07/2000 n. 205, ha dichiarato perento il ricorso promosso dai 37 dipendenti nei confronti della Gestione Liquidatoria della USL n. 24 per l'esecuzione della sentenza del TAR Marche n. 1331/2003.

Essendosi definitivamente chiuso il contenzioso in argomento, l'Avv. Ranci ha trasmesso nota spese di € 1.119,25 oltre CAP ed IVA a saldo delle competenze professionali.

Considerato che la Regione Marche, con delibera n. 1073 del 30/07/2008, ha deciso di riacquisire al bilancio regionale le somme giacenti presso le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. istituite nelle Zone Territoriali, con determina del Dirigente dell'U.O.C. Affari Istituzionali dell'Area Vasta n. 5 n. 85 del 28.10.2011 si è provveduto a liquidare la parcella dell'Avv. Giovanni Ranci con oneri a carico della Regione Marche.

Pertanto con nota prot. n. 39571 del 3.11.2011 la determina n. 85/2011 è stata trasmessa alla Regione Marche con richiesta di erogare all'Area Vasta n. 5 la somma necessaria per consentire il pagamento delle competenze dell'Avv. Ranci.

Con nota prot. n. 47970 del 2.10.2012 si è provveduto a formulare un sollecito alla Regione Marche.

Con nota prot. n. 5378 del 12.3.2013, indirizzata per conoscenza anche ai Direttori di Area Vasta e ai Responsabili Servizi Legali e Bilancio di Area Vasta, il Direttore Generale ASUR ha evidenziato alla Regione Marche le criticità connesse alla liquidazione di somme afferenti il contenzioso relativo alle Gestioni Liquidatorie delle soppresses UU.SS.LL. ivi incluso il pagamento delle parcelle dei legali incaricati della difesa di detta gestione: il ritardo con il quale la Gestione Liquidatoria della Regione Marche eroga all'ASUR gli importi per pagare i compensi dei professionisti, ha comportato il fatto che l'Ente Sanitario è stata destinataria di atti di precetto da parte dei legali che avevano difeso le Gestioni Liquidatorie delle soppresses UU.SS.LL.

La nota del Direttore Generale ASUR è conclusa con l'invito ai Responsabili dei Servizi Bilancio ad effettuare i pagamenti dei compensi degli avvocati e a darne comunicazione alla Direzione stessa, al fine di consentire la rendicontazione ed aggiornamento delle partite debitorie e creditorie ancora aperte afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL.

Pertanto in esecuzione delle disposizioni dettate dalla Direzione Generale ASUR con la sopra citata nota, si ritiene di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci il compenso già liquidato con la Determina n. 85 del 28.10.2011, tenendo tuttavia conto dell'incremento della aliquota IVA al 22% nel frattempo intervenuto con effetto dall'01.10.2013.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci la somma di € 1.420,10 comprensive di CAP ed IVA 22% a saldo delle competenze professionali, subordinando il pagamento al ricevimento da parte della Regione Marche del relativo finanziamento;
2. di imputare detta somma al C.P. 0103070601 "crediti verso Gestione Liquidatoria" trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
3. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione ASUR al fine di consentire la rendicontazione e aggiornamento delle partite debitorie e creditorie ancora aperte afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL.;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche, all'U.O. Attività Economiche e Finanziarie;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(Dott. Francesco Tomassetti)**

#### **IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**SEGRETERIA di DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**  
**(Dott. Marco Ojetti)**

Per il parere infrascritto

**U.O.C. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE**

visto

**Il Dirigente**  
**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**  
**(Dott. Pietrino Maurizi)**

**- ALLEGATI -**

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente